

Imposte - Cassazione SU: non esiste un obbligo generale al contraddittorio endoprocedimentale

02 Febbraio 2016

ELSA, Pietro Lopreiato

Le Sezioni Unite negano un obbligo generalizzato alla instaurazione del contraddittorio preventivo nella conduzione del processo tributario.

La contesa trae origine da un accertamento analitico-induttivo, eseguito nei confronti di una società dedita ad operazioni di compravendita immobiliare, per il recupero dell'IRPEG, IRAP ed IVA in riferimento al periodo d'imposta 2003. In particolare, **l'impresa lamenta un mancato rispetto dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 ("Legge"), non essendo pervenuto il verbale di chiusura delle verifiche e dei controlli eseguiti.**

Avverso la sentenza d'appello emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, **l'Agenzia delle Entrate decide di proporre ricorso in Cassazione domandando se la previsione di cui alla citata disposizione sia da applicare a tutti gli accertamenti.** La questione è così rimessa dalla Sesta Sezione Tributaria della Suprema Corte alle Sezioni Unite.

Preliminarmente, la Corte traccia la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati da cui si fa discendere due conseguenze: (1) **un obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo si può rinvenire solo nei tributi armonizzati;** (2) in questi ultimi, inoltre, **la presunta violazione dell'obbligo deve essere dimostrata dal contribuente.**

Nel caso di specie, la lettera dell'articolo 12, comma 7 della Legge non prevede una estensione generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale: **quest'ultimo si ritrova soltanto in accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali, e non anche negli accertamenti condotti "a tavolino" dalla Amministrazione finanziaria.**

Dunque le Sezioni Unite accolgono il ricorso presentato dalla Agenzia delle Entrate, cassano la sentenza di secondo grado rimandando la definizione della controversia alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 dicembre 2015 n. 24823)

Le Sezioni Unite negano un obbligo generalizzato alla instaurazione del contraddittorio preventivo nella conduzione del processo tributario.

La contesa trae origine da un accertamento analitico-induttivo, eseguito nei confronti di una società dedita ad operazioni di compravendita immobiliare, per il recupero dell'IRPEG, IRAP ed IVA in riferimento al periodo d'imposta 2003. In particolare, **l'impresa lamenta un mancato rispetto dell'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 ("Legge"), non essendo pervenuto il verbale di chiusura delle verifiche e dei controlli eseguiti.**

Avverso la sentenza d'appello emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, **l'Agenzia delle Entrate decide di proporre ricorso in Cassazione domandando se la previsione di cui alla citata disposizione sia da applicare a tutti gli accertamenti.** La questione è così rimessa dalla Sesta Sezione Tributaria della

Suprema Corte alle Sezioni Unite.

Preliminarmente, la Corte traccia la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati da cui si fa discendere due conseguenze: (1) **un obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo si può rinvenire solo nei tributi armonizzati**; (2) in questi ultimi, inoltre, **la presunta violazione dell'obbligo deve essere dimostrata dal contribuente**.

Nel caso di specie, la lettera dell'articolo 12, comma 7 della Legge non prevede una estensione generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale: **quest'ultimo si ritrova soltanto in accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali, e non anche negli accertamenti condotti "a tavolino" dalla Amministrazione finanziaria**.

Dunque le Sezioni Unite accolgono il ricorso presentato dalla Agenzia delle Entrate, cassano la sentenza di secondo grado rimandando la definizione della controversia alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 dicembre 2015 n. 24823)

TAG: *processo tributario, diritto tributario*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.